



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA SINDACALE N. 19 **PROT. 52913 del 9.8.2012**
Prevenzione incendi e pulizia aree verdi e fondi incolti

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di aree verdi e appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, possono essere causa di incendi;

Ritenuto necessario effettuare interventi di prevenzione nonché procedere al divieto di tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la Legge quadro del 21/11/2000 n° 353 "in materia di incendi boschivi";

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, artt 50 e 54;

Visto il D.to L.gs n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi, laddove, è detto espressamente: *"La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze;"*

Visto il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con delibera di Giunta regionale n. 438 del 27.06.2011 e pubblicato sul BURA, serie speciale, n. 51 del 19.08.2011;

Richiamata la propria precedente ordinanza di analogo tenore n. 18/2007;

Ritenuto dover reiterare l'ordinanza citata, anche in presenza dei recenti accadimenti, integrandone i contenuti;



IL SINDACO DELL'AQUILA

- A) Il divieto, durante il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale, di:
- accendere fuochi;
 - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;
 - bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
 - usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli Organi competenti;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
- B) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, devono provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, assicurando condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
- I predetti interventi di pulizia devono essere effettuati periodicamente e, in maniera più radicale, con l'avvicinarsi della stagione estiva e durante il corso della medesima stagione.
- C) La sterpaglia e la vegetazione secca presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché di fabbricati e/o impianti e di lotti interclusi, di confini tra proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, devono essere sfalciate per una fascia di rispetto che sia di sicurezza con riferimento ai fabbricati confinanti;
- D) Chiunque accenda il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà rispettare tutte le norme stabilendo idonei mezzi di spegnimento, seguendo le

